

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

38° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 MAGGIO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del vicepresidente CIRAMI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(334-B) PALUMBO ed altri: Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*.. Pag. 2, 7, 9 e *passim*

BERTONI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 4, 5, 8

BUCCIERO (*AN*) Pag. 5, 6, 8 e *passim*
CARUSO Antonino (*AN*)..... 3, 4, 7
CENTARO (*Forza Italia*) 5
MELONI (*Misto*) 6, 7
MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 9
PASTORE (*Forza Italia*)..... 7
PREIONI (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 5, 9, 10
RUSSO (*Sin Dem-l'Ulivo*)..... 2, 3, 8 e *passim*
SILIQINI (*CCD*) 9

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(334-B) PALUMBO ed altri. Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 334-B.

La discussione è stata rinviata nella seduta antimeridiana.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame del disegno di legge sarà limitato alle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, salva la votazione finale.

Comunico altresì che la 1^a Commissione permanente non ha espresso rilievi sul provvedimento e sull'unico emendamento che è stato presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

In qualità di relatore mi rimetto alla relazione che ho svolto in sede di esame in prima lettura del provvedimento, non avendo la Camera dei deputati apportato modificazioni al testo approvato da questa Commissione, fatto salvo l'inserimento di due articoli aggiuntivi.

Allo stato attuale non si presentano ulteriori elementi di valutazione ad eccezione del citato emendamento dei senatori Bucciero e Caruso Antonino con il quale si propone di aggiungere, alla fine dell'articolo 2 le parole: «a condizione che l'autografia della sottoscrizione della parte sia stata certificata dal difensore prima della notificazione o del deposito e a condizione altresì che la congiunzione sia stata certificata sin dalla costituzione in giudizio». A mio giudizio, questa proposta è assolutamente ripetitiva della formulazione del comma 3 dell'articolo 83 del codice di procedura civile che già prevede, seppure in maniera implicita, che l'atto, sia pure materialmente separato, contenente la procura, debba obbedire alle suddette condizioni. Pertanto, anticipo il mio parere contrario su detto emendamento.

Esprimo invece parere favorevole sull'articolo 2 introdotto dalla Camera dei deputati la quale, onde evitare più possibilità interpretative, ha preferito prevedere, in maniera esplicita, che la nuova disciplina dovrà essere applicata anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del provvedimento. Con l'articolo 3 l'altro ramo del Parlamento ha infine stabilito che il provvedimento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

RUSSO. Signor Presidente, sono favorevole ad approvare il testo così come licenziato dalla Camera dei deputati, anche se forse l'articolo 2 è, in un certo qual modo, superfluo. Comunque, ancorchè la formula-

zione approvata in Senato implicasse l'applicazione della nuova norma anche ai processi in corso, onde evitare dubbi, può essere opportuno aggiungere questo articolo.

Sono invece contrario all'emendamento che ci è stato preannunciato e vorrei brevemente spiegare i motivi che mi spingono ad invitare i senatori Bucciero e Caruso Antonino a ritirarlo. L'aggiunta proposta avrebbe avuto senso se il testo del disegno di legge fosse rimasto identico alla versione da noi originariamente approvata ma, essendo stato licenziato definitivamente l'articolo 1, un'aggiunta del genere non è più possibile. Approvare l'emendamento presentato sull'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, significherebbe applicare la condizione in esso prevista ai processi in corso ma non a regime: il che sarebbe illogico. Tuttavia, anche al di là di queste osservazioni, sono contrario nel merito perchè, come giustamente ha sottolineato il Presidente relatore, è implicito nell'articolo 83 che la procura debba esistere prima della notifica dell'atto.

Inoltre, l'articolo 163 del codice di procedura civile prevede che l'atto di citazione debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della procura e che l'atto di citazione sottoscritto sia consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficio giudiziario, il quale lo notifica. È evidente pertanto che la procura deve esistere prima della notifica dell'atto, e analogamente prima del ricorso, e che per esistere deve esserci la sottoscrizione del mandante e l'autenticazione del procuratore. Quindi, l'articolo 83 nel disciplinare la procura in calce ammette la possibilità di una procura autenticata dal difensore, a margine o in calce, procura che ovviamente deve esistere prima che l'atto sia portato ad effetto attraverso la notifica o il deposito. Se così non fosse l'avvocato che ha sottoscritto l'atto sarebbe, nel momento del deposito della notifica, privo di mandato e l'atto non potrebbe produrre un suo effetto.

Per tali ragioni, ritenendo la specificazione proposta assolutamente superflua, invito i senatori Bucciero e Caruso Antonino a ritirate il loro emendamento; qualora invece i colleghi insistessero sulla votazione dello stesso preannuncio, sin da ora, il mio voto contrario.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, i colleghi ricorderanno quando, per motivare il mio dissenso sul testo modificato dell'articolo 83 licenziato dal Senato, richiamai quello che è sovente accaduto soprattutto in materia di lavoro in termini di abuso della procura rilasciata su foglio separato. Dalla lettura dei resoconti della Camera dei deputati rilevo di essere stato un buon interprete di una realtà che è stata ammessa anche dal relatore sul provvedimento in esame nell'altro ramo del Parlamento. Mi riferisco a quanto nella seduta dell'11 dicembre 1996 la relatrice, onorevole Marcella Lucidi del Gruppo della Sinistra Democratica-l'Ulivo osservava: «la proposta di legge n. 2004, approvata dalla Commissione giustizia del Senato, è scaturita soprattutto dalla necessità di intervenire su numerosi procedimenti in corso per cause previdenziali e di lavoro». Ciò conferma che quanto da me dichiarato in precedenti occasioni a motivo del mio dissenso e della mia contrarietà sul disegno di

legge è circostanza ammessa dal relatore sul provvedimento presso la Camera dei deputati.

Per quanto riguarda, invece l'emendamento 2.1 i rilievi del senatore Russo non corrispondono affatto alla realtà. È vero che l'articolo 163 individua tra i requisiti degli atti di citazione per la loro validità anche l'esistenza della procura, ma tutti sanno che la Corte di Cassazione in numerose occasioni ha pronunciato sentenze con le quali ha dichiarato la validità della citazione e quindi la sua non nullità in tutte le occasioni in cui la procura è risultata esistente prima della costituzione in giudizio della parte. Per questa ragione preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento in esame, come condizione necessaria per il voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso.

BERTONI. Signor Presidente, concordo con l'ultima osservazione del collega Caruso e ne aggiungo un'altra. Al di là dell'interpretazione del comma 3 dell'articolo 83 del codice di procedura civile circa il momento in cui deve sussistere l'autenticazione, la certificazione della firma della procura, credo che l'emendamento presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino aggiunga un qualcosa in più e cioè che la congiunzione debba essere certificata sin dalla costituzione in giudizio. Mi sembra fuori discussione che questa previsione non esiste nè esplicitamente nè implicitamente nel più volte citato articolo 83.

Approvando l'articolo 1 del disegno di legge la Camera dei deputati ha recepito il nostro punto di vista: ha ritenuto opportuno aggiungere che si considera come rilasciata in calce anche la procura scritta su un foglio separato congiunto all'atto al quale si riferisce.

Ora, l'emendamento 2.1 aggiunge la condizione che l'autografia della sottoscrizione della parte sia certificata sin dalla costituzione in giudizio. Penso che l'emendamento 2.1 aggiunga qualche cosa di nuovo rispetto a quanto è scritto nell'articolo 83 e rispetto alla sua interpretazione positiva. Però mi permetto di osservare – e invito i colleghi Bucciero e Caruso a ritirare il proprio emendamento – che, come ha detto il collega Russo, e mi pare che questo sia il rilievo assorbente, in sostanza siccome non è possibile modificare l'articolo 1, modificare con l'emendamento 2.1 la norma applicabile ai processi in corso rispetto alla norma che si richiama a regime significa fare qualcosa di contraddittorio.

In sostanza noi avevamo ritenuto, come ha detto il collega Russo, che proprio per la regola processuale del *tempus regit actum* dovesse valere la nuova norma, indipendentemente dall'estensione ai processi in corso. Ricordo ancora che ciò si riteneva valido in via interpretativa; non dimentichiamoci il punto di partenza. Se approvassimo la norma contenuta nell'emendamento 2.1, daremmo per scontato che l'articolo 1 non vale per i processi in corso, vale l'articolo 2; quindi l'articolo 83 del codice di procedura civile, come modificato, non varrebbe per i processi in corso. Allora non otterremmo il risultato che ci proponevamo, cioè quello di dirimere il contrasto che esiste tra le sezioni unite della Cassazione, che si sono pronunciate talora in un modo e talora in un altro proprio per i processi in corso. Quindi, al di là di quello che sarà il regime futuro e definitivo della norma, per i numerosi processi in corso

continueremmo a consentire alla Cassazione di proporre una soluzione diversa da quella a regime, e che potrebbe dar luogo a difficoltà di interpretazione proprio a causa dell'aggiunta proposta dai colleghi Bucciero e Caruso.

È logico che la norma che va applicata per i processi in corso non può che essere quella che è stata scritta per i processi futuri. Quindi mi pare che, proprio nella logica di intervenire sulle sollecitazioni degli stessi giudici della Cassazione a dirimere questo contrasto, sia il caso di lasciare l'articolo 2 così com'è senza questa aggiunta che sarebbe illogica, perchè andrebbe in direzione diversa dalle disposizioni generali e potrebbe creare difficoltà interpretative proprio per i processi in corso, quei processi cioè per i quali vogliamo risolvere la questione.

CENTARO. Signor Presidente, proprio per evidenziare che la norma processuale si applica anche ai processi in corso, la Camera ha esplicitato questo articolo 2, che evidentemente vuol raggiungere anche lo scopo di sanare in concreto una serie di nullità relative proprio alla problematica della procura, che erano già state eccepite e che danno luogo a quel contrasto giurisprudenziale di cui si è parlato.

Se noi accediamo alla tesi dell'applicazione immediata della norma processuale, e tutto sommato al discorso sostanziale di sanatoria delle nullità, l'emendamento 2.1 non fa altro che circoscrivere questo effetto, evitando che sia esteso *tout court*, nel senso che l'applicazione si ha se vi è certezza che l'autografia della sottoscrizione della parte sia stata certificata dal difensore prima della notificazione o del deposito. Nella sostanza ci si riferisce sempre alla stessa fattispecie, certo limitandone l'ambito e probabilmente facendo anche venir meno quelle che sono zone grigie e possibilità di interpretazione in *bonam* o in *malam partem*. Quindi la proposta ha una sua utilità concreta nel far sì che anche l'interpretazione giurisprudenziale per i procedimenti in corso possa avere un appiglio.

PREIONI. Signor Presidente, secondo me sarebbe sufficiente limitare l'emendamento 2.1 alla prima parte, cioè dire «a condizione che l'autografia della sottoscrizione della parte sia stata certificata dal difensore prima della notificazione o del deposito»; mi pare che la parte successiva sia penalizzante, andrebbe soppressa. Sarei disposto a votare a favore di questo emendamento solo se modificato come ho appena detto.

BUCCIERO. Voglio far presente che la seconda parte dell'emendamento, cioè la condizione che la congiunzione del foglio separato sia stata certificata prima della costituzione in giudizio, intende evitare i casi di abuso. Infatti, ove non si regoli questa congiunzione, le sostituzioni dei fogli separati in caso di procura insufficiente o errata, potrebbe avvenire frequentemente. Infatti basta una spillatura di un foglio separato e diventa facile provvedere alle sostituzioni. Nessuno ha detto che questo emendamento, almeno nelle mie intenzioni, nasce da una contrarietà totale all'articolo 1; bene ha rilevato il senatore Bertoni che in sostanza

questo potrebbe sembrare un ripiego, laddove l'articolo 1 non è più modificabile dal Senato. Ricordo la discussioni fatte a suo tempo e ritenevo che il Senato avesse fatto anche troppo rispetto a quello che doveva, nel senso che si era già spinto oltre gli intendimenti. Addirittura la Camera ci propone l'articolo 2, al quale io sono contrarissimo.

Io credo che questo sia un disegno di legge nato proprio per rimediare a qualche particolare fattispecie, per aiutare qualche collega avvocato che è incorso in queste nullità. Quindi, credo sia un disegno di legge fatto *ad hoc* per un determinato caso: su questo non ci sto e dichiaro la mia contrarietà. Anticipo inoltre che, se il provvedimento in esame dovesse essere approvato nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, gli abusi sulle procure saranno causa sempre più frequente di fatti ben più gravi; mi riferisco ad esempio ai ricorsi disciplinari, se non addirittura a reati penali.

MELONI. Signor Presidente, ritengo superfluo l'articolo 2 introdotto dalla Camera dei deputati in quanto l'articolo 1 – che tra l'altro non è stato modificato – era da noi inteso come norma dichiarativa interpretativa che avrebbe dovuto essere applicata, come tale, anche ai giudizi in corso, senza per ciò che vi fosse la necessità di una normativa particolare che contenesse la puntualizzazione che l'altro ramo del Parlamento ha voluto invece introdurre. Tuttavia, visto che l'articolo 2 aggiunge qualcosa ma non modifica la sostanza del provvedimento, credo si possa approvare il testo così come ci è pervenuto.

Non condivido invece l'emendamento presentato dai senatori Bucchiero e Caruso Antonino, ricordando che non dobbiamo avere in mente gli abusi che potrebbero esservi sulla procura, in quanto ve ne potrebbero essere anche su altri atti da parte del difensore o delle stesse parti. Noi dobbiamo prevedere come dovrà essere la procura e quali dovranno essere i requisiti necessari per la sua validità. Sappiamo che, secondo il nuovo rito, nel momento in cui vi è costituzione delle parti, il giudice controlla innanzi tutto l'esistenza della procura e della autenticazione della sua sottoscrizione, quindi valuta se la stessa sia stata emessa prima. Inoltre, anche l'ufficiale giudiziario dovrebbe provvedere a questo stesso tipo di controllo e, ai fini fiscali, le cancellerie dovrebbero controllare che sulle procure siano state apposte le marche.

Mi sembra invece di difficile attuazione la certificazione della congiunzione, tant'è vero che non è richiesta neppure nell'articolo 1. Quello che stiamo cercando di fare è interpretare se la procura in calce sia registrata su foglio aggiunto e congiunto materialmente ed abbiamo fatto questa scelta evitando di usare i termini «certificazione» e «congiunzione». La certificazione della congiunzione sarebbe di difficile attuazione soprattutto per i giudizi in corso, laddove la certificazione, essendo richiesta prima della costituzione in giudizio, non potrebbe essere realizzata materialmente; quindi la norma proposta con l'emendamento 2.1 non sarebbe applicabile.

Inoltre, visto che si è aggiunto come completamento l'articolo 2 che si riferisce ai procedimenti in corso, la prima parte dell'emendamento appare superflua mentre la seconda risulta essere assolutamente inap-

plicabile. Pertanto, preannuncio il mio voto favorevole sul testo del disegno di legge così come integrato dalla Camera dei deputati.

PASTORE. Signor Presidente, non entro nel merito del testo della norma a regime; tuttavia, proprio sulla norma transitoria, se si accogliesse l'emendamento dei senatori Bucciero e Caruso Antonino si realizzerebbero effetti contrari a quelli voluti. La restrizione di questo tipo di procura, inserita in una norma transitoria, rappresenterebbe per il futuro un ampliamento delle possibilità di rilascio delle procure stesse, perchè a regime la procura sarebbe valida anche qualora l'autografia non fosse certificata sin dalla costituzione in giudizio.

La proposta contenuta nell'emendamento inserita al termine dell'articolo 2 produrrebbe effetti contrari a quelli desiderati e sarebbe del tutto contraddittoria; una aggiunta del genere forse sarebbe stata logica in riferimento all'articolo 1.

CARUSO. Signor Presidente, accogliendo la proposta del senatore Preioni, riformulo l'emendamento 2.1 nel seguente testo:

In fine aggiungere: «a condizione che l'autografia della sottoscrizione della parte sia stata certificata dal difensore prima della notificazione o del deposito».

2.1 (nuovo testo)

BUCCIERO, CARUSO Antonino

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* – Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ricordo che su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

In fine aggiungere: «a condizione che l'autografia della sottoscrizione della parte sia stata certificata dal difensore prima della notificazione o del deposito».

2.1 (Nuovo testo)

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento nel nuovo testo.

RUSSO. Signor Presidente, confermo il mio voto contrario sull'emendamento 2.1 anche nella nuova formulazione. Come hanno fatto altri colleghi, vorrei ricordare che lo scopo della norma non è certamente quello di sanare, come sottolineava il collega Bucciero, degli abusi, tanto meno specifici e determinati, ma quello di sanare un contrasto giurisprudenziale che ha messo e mette in pericolo i diritti dei cittadini in numerosissime cause civili. Vorrei ricordare che un atto di citazione, come normalmente avviene, è scritto mediante calcolatore e quindi su fogli che si aggiungono l'uno all'altro e che la delega in calce, contestuale alla redazione dell'atto anteriore alla notifica e al deposito, come spesso succede, è sull'ultimo foglio, dove non è riportata nessuna parte del testo dell'atto. Il buon senso delle parti e dei giudici ha sempre evitato di fare oggetto di eccezione di nullità situazioni del genere che sono diffusissime.

Nell'ipotesi prospettata gli atti potrebbero essere subito dichiarati nulli, mettendo in discussione non situazioni di abuso ma diritti consolidati dei cittadini. È questo lo scopo della norma ed ecco perchè ha senso se si applica anche nei processi in corso. Trovo curioso che il collega Caruso abbia ricordato la giurisprudenza sulla quale il collega Bertoni ha convenuto; io prendo atto dei loro chiarimenti secondo i quali è sufficiente che la procura esista prima della costituzione in giudizio, ma non è necessario che esista prima della notifica. Mi domando però che senso abbia stabilire invece, nella norma che riguarda i processi in corso, che queste procure, contrariamente al costante diritto giurisprudenziale, sarebbero inefficaci qualora la certificazione, pure anteriore alla costituzione in giudizio, non sia anteriore alla notifica. Allora, si tratterebbe di una norma priva di significato e di senso. Prevedere che debba essere data la prova rigorosa della certificazione anteriore (il che diventa obiettivamente difficile) non significa limitare la sanatoria, come diceva il collega Centaro, ma escludere di fatto l'applicazione della stessa ai processi in corso.

È evidente che si mira ad intervenire su situazioni nelle quali, in perfetta buona fede, la parte ha sottoscritto, anche a citazione completata, l'ultimo foglio con la delega: ma quel foglio è congiunto e non c'è nessuna parte del ricorso. Come possiamo allora pretendere che la parte, a distanza di tempo, dia la prova che quella sottoscrizione e la relativa autenticazione erano anteriori? È nel momento della costituzione in giudizio che il giudice verifica...

BERTONI. Non è un provvedimento a favore degli avvocati!

RUSSO. È un provvedimento a favore dei diritti dei cittadini che sono compromessi ma nemmeno degli errori degli avvocati. Sfido chiunque dei colleghi presenti - io sono avvocato - a dire se non gli è mai capitato di aver fatto firmare la delega in calce sull'ultimo foglio aggiunto spillato agli altri, dove non vi è la parte del ricorso.

BUCCIERO. Non c'è la relata di notifica?

RUSSO. C'è la relata di notifica; ma è sempre su un foglio aggiunto.

BUCCIERO. Non credo che siano questi i casi della giurisprudenza.

RUSSO. Senatore Bucciero, la sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che l'espressione in calce si deve interpretare nel senso che vi sia continuità tra il testo dell'atto e la delega, per cui vi è continuità soltanto se alcune parole dell'atto vanno a finire nel foglio dove è scritto il testo della delega.

Io credo che approvare questo emendamento significhi in sostanza far venir meno il senso stesso del provvedimento e introdurre anche una contraddizione: chissà perchè noi stabiliremmo che per questi processi una delega regolarmente rilasciata ed autenticata prima della costituzione in giudizio non ha effetto, laddove la giurisprudenza è costante nel ritenere che quella delega sia efficace se rilasciata prima della costituzione in giudizio.

Quindi io esprimo e dichiaro il voto contrario del nostro Gruppo su questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore è assolutamente contrario a questo emendamento se pur riformulato parzialmente, proprio per le ragioni ora esposte dal senatore Russo e che non voglio ripetere. Fra l'altro mi riesce assai difficile capire, se questa norma dovesse essere di sanatoria a quella che è l'ondivaga interpretazione della giurisprudenza, come si possa andare a dimostrare che la certificazione sia avvenuta prima della notificazione o del deposito. Per questi motivi sono assolutamente contrario all'emendamento 2.1.

SILIQINI. Anch'io sono contraria a questo emendamento per le ragioni che sono state esposte in maniera chiara dal senatore Russo e ribadite dal relatore. Ritengo infatti che il testo debba rimanere così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e che l'articolo 2 non debba essere modificato; ritengo altresì giusto che la normativa in oggetto debba valere anche per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rendo conto delle ragioni dei proponenti l'emendamento e delle perplessità che può suscitare il testo dell'articolo 1. Tuttavia, per quanto è stato ampiamente evidenziato in numerosi interventi, esprimo parere contrario ad una modifica che riguardi soli i procedimenti in corso.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1, richiamandomi a quanto espresso dal relatore.

PREIONI. Annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento, dato che è stato riformulato nel senso da me proposto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.1 nel nuovo testo, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, inserito dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ai voti l'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BUCCIERO. Dichiaro il mio voto contrario.

PREIONI. Dichiaro che mi asterrò.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

